

**Recensione a *L'autonomia e le sue esigenze* di Laura Ronchetti, Giuffrè, 2018\***

*Chiara Giorgi*

1. *Autonomia e interdipendenza*. L'ultimo libro di Laura Ronchetti si propone di risignificare il concetto di autonomia, al fine di contribuire, come si premette da subito, al rilancio del principio autonomistico quale «volano per rinnovate forme giuridiche degli spazi politici» (p. 1). La costituzionalizzazione di questo principio e la riconduzione del concetto di autonomia a unità è ciò che consente all'autrice di saldare prospettiva civilistica e prospettiva pubblicistica – i rapporti tra diritto privato e diritto pubblico – in una visione unitaria del diritto medesimo. Di qui la mossa fondamentale: l'«incontro» tra l'articolo 5, nel quale compare il termine autonomia in chiave sostantiva (in riferimento alle «autonomie locali» e alle «esigenze dell'autonomia») e l'articolo 3, 2 comma (ovvero l'uguaglianza sostanziale); la lettura dell'articolo 5 alla luce di altri principi fondamentali della Costituzione (oltre il 3, l'1, il 2 e l'11) e la sua proiezione sull'intera lettura/interpretazione della carta costituzionale. A emergere in tutto il suo rilievo sarà, nel corso di una appassionata e approfondita trattazione, la prospettiva di un'autonomia quale «posizione di autodeterminazione consentita» dalla riconosciuta *interdipendenza* tra persone, tra soggetti collettivi e tra comunità politiche (p. 9). Di qui il forte legame tra principio autonomistico e principio di uguaglianza sostanziale, nonché il pari superamento di una concezione dell'autonomia come indipendenza relativa o assoluta (propria all'accezione liberale ed estremizzata nel contesto dell'attuale ordine giuridico neoliberale).

Si tratta dunque di un lavoro molto prezioso, perché capace di indagare lo spessore di un concetto difficile e pieno di risvolti (quello appunto dell'autonomia), e al contempo di offrire risposte

---

\* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *single-blind peer review*.

politicamente rilevanti a molte delle questioni che esso pone, oggi e nel percorso storico più ampio ripercorso nel volume.

Come dichiara dagli inizi Ronchetti, l'intento della ricerca che ne è alla base è quello di tornare ai fondamentali, riprendendo la felice espressione dell'ultimo libro di Gaetano Azzariti<sup>1</sup>, indagando teoricamente e storicamente una categoria/concetto essenziale della modernità e prospettandone al contempo una riconcettualizzazione. Una categoria che incrocia numerose questioni: il rapporto tra i cittadini – o meglio le persone fisiche e giuridiche – e le istituzioni; i rapporti tra pubblico e privato; quelli tra libertà positiva e negativa; tra il territorio e la collettività; tra ambito sociale e ambito politico. Un concetto che ne incrocia numerosi altri: da concetti-principi come uguaglianza, libertà, solidarietà; a concetti come sovranità, comunità, autarchia, autosufficienza. Le direzioni seguite dalla ricerca sono tre: 1) critico-epistemica; 2) storica; 3) politica.

Sul primo versante l'autrice segue e ricostruisce quelle che possono definirsi le avventure di un *concetto* e di una *parola* polisemici, sottoposti di continuo nella storia della modernità a torsioni, aperture, chiusure, oggetto di conflitti costanti.

Le prospettive disciplinari adottate sono numerose, attrezzandosi Ronchetti di strumenti non solo giuridici, ma anche filosofici/teorici e storici (e sappiamo quanto abbiamo bisogno, oggi più che mai, di approcci interdisciplinari che benché “puniti” dai criteri della valutazione neoliberale, sono invece fondamentali per ricostruire un lessico intellettuale e politico comune in un mondo sempre più complesso e interrelato).

L'altra direzione è quella storica: Ronchetti ripercorre infatti alcuni momenti salienti per questo concetto, momenti di crisi e passaggio in cui sempre la questione della autonomia – espressiva dei rapporti di potere – riemerge, mostrandone l'uso di volta in volta fatto di esso, indagando sui soggetti che lo hanno impugnato e riattivato (si va dall'antica Grecia, passando per il Medioevo, al Settecento quando il termine conobbe grande fortuna, al Risorgimento, all'Ottocento e le Comuni, al Novecento e la nascita della Repubblica). L'ulteriore e rilevante direzione è quella politica, a partire da una prospettiva

---

<sup>1</sup> G. Azzariti, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Roma-Bari, 2016.

femminista che si situa al contempo nell'alveo del costituzionalismo democratico. In questo senso, nel volume ci sono moltissimi passaggi che risignificano in queste chiavi il concetto di autonomia con tutte le sue implicazioni.

Autonomia, scrive Ronchetti, come «punto di incontro tra un plesso di potere proprio della persona, e la consapevolezza dell'interdipendenza, anche interindividuale, insita nella dimensione sociale» (p. 12). Autonomia nella ripresa formula di Massimo Severo Giannini come «potere di dare a se stesso un indirizzo», «potere di autodeterminazione». Autonomia riferita alla singola persona, quale «autodeterminazione personale», ma anche riferita alla partecipazione di ciascuno/a alla determinazione delle norme generali valevoli per l'intero ordinamento (pp. 12-3). Autonomia come «strategia, procedura e principio del costituzionalismo» (p. 128). Autonomia come «diritto di darsi e farsi un proprio ordinamento (...) in un rapporto positivo, vale a dire di interdipendenza tra ordinamenti e tra soggetti» (p. 127).

Come è evidente si tratta di interpretazioni dell'autonomia che assumono alla loro base la stretta connessione tra dimensione individuale e dimensione collettiva, perché, come si afferma, l'autonomia personale è sempre calata in una *societas*, e di qui il forte accento su una dimensione relazionale (e di interdipendenza), la quale consente di ricomprendere la stessa «autonomia personale nella potestà di darsi un ordinamento», ossia di partecipare attivamente alla formazione dell'ordinamento condiviso.

2. *Autonomia e principio di eguaglianza sostanziale*. È evidente che la risignificazione del concetto di autonomia compiuta da Ronchetti fa proprie una serie di convinzioni e postulati: il menzionato e ineludibile aggancio alla dimensione sostanziale dell'uguaglianza, all'articolo 3, 2 comma della Costituzione. Il relativo richiamo al principio, carissimo a Stefano Rodotà, della solidarietà, il quale consente di rifiutare l'accezione liberale di indipendenza e di libertà (negativa) e di valorizzare il rapporto tra interdipendenza e autonomia. E ancora: una visione relazionale del soggetto di riferimento dell'ordinamento giuridico-costituzionale, la persona, intesa come la intesero i costituenti, centro di rapporti umani e sociali, soggetto situato, incarnato, reale, (e non più il classico cittadino/individuo astratto). Molto forte è il richiamo dell'autrice alla

costituzionalista Jennifer Nedelsky, in specie rispetto alla sua rivalutazione del concetto di autonomia a partire dalla socialità, intesa come limitazione reciproca ma anche come mutuo sostegno e solidarietà. Proprio l'accento sulla socialità permette alle due costituzionaliste di superare una delle tante ma centrali dicotomie classiche del pensiero maschile e liberale: quella tra autonomia e collettività, fondate sulla centralità dell'assunto proprietario, sulla confusione/sovrapposizione tra autonomia e isolamento, su costruzioni identitarie e naturalistiche. D'altra parte va sottolineato che rispetto a questo punto qualificante (la decostruzione del soggetto tradizionale) è soprattutto il pensiero femminista a proporre una visione dell'autonomia alternativa a quella liberale, richiamandosi a questa connotazione relazionale che sola «permette di sviluppare la personalità e di trasformare il sé individuale e collettivo», investendo il campo produttivo e riproduttivo della trasformazione, coniugandosi peraltro con il significante della differenza sessuale. Il pensiero femminista ha decostruito la neutralità e l'universalismo del soggetto della modernità occidentale, rifiutando al contempo una omologazione alla figura dell'individuo-cittadino delle rivoluzioni del Settecento, superando anche una prospettiva dell'uguaglianza nella quale i soggetti (e i rapporti) erano considerati senza distinzione di sesso, muovendo verso una ricerca e un conflitto volti non a contrapporre uguaglianza e differenza, bensì a significare la differenza stessa, attraverso la presa di distanza da paradigmi identitari e la costruzione di un ordine simbolico delle donne<sup>2</sup>.

Questo lavoro di scomposizione del soggetto tradizionale, questa parallela concezione incarnata, situata e relazionale del soggetto, permette non a caso di riformulare e proporre nuovi modelli di autonomia, coinvolgendo le forme della riproduzione sociale, mettendo in cortocircuito gli stessi concetti, forme e pratiche della dipendenza e dell'indipendenza, “stressando” la dimensione dell'interdipendenza (ma anche della cooperazione e solidarietà), riformulando i principi della convivenza a partire dal paradigma della cura reciproca.

---

<sup>2</sup> Cfr. M.L. Boccia, *La differenza politica. Donne e cittadinanza*, Il saggiatore, Milano, 2002.

Qui si situa un altro punto qualificante del discorso di Ronchetti: se la relazionalità è costitutiva del soggetto, allora l'autonomia non è qualità innata ma risultato dello sviluppo della personalità. Ciò significa prendere sul serio l'articolo 3, 2 comma quale fondamento dei diritti sociali ma anche di un modello di «perseguimento dell'autorealizzazione» (p. 192) realizzabile nel pieno sviluppo della personalità e nell'effettiva partecipazione alla vita comune. Significa al contempo riformulare una visione alternativa del rapporto tra istituzioni ed esseri umani, riconfigurare i nessi tra autonomia personale, organizzazione istituzionale e giustizia sociale.

Detto in altri termini: riconosciuta la *persona* il soggetto fondamentale del nuovo ordinamento costituzionale, ossia l'essere umano, "incarnato", situato, centro di relazioni sociali; riconosciuto l'essere umano reale (nelle sue *differenze*) il referente principale del nuovo assetto istituzionale, occorre che esso si faccia carico positivamente, con un intervento attivo, di ciò che impedisce il pieno sviluppo della persona umana e la realizzazione di un'autentica democrazia. Nella Costituzione italiana viene infatti capovolta la cosiddetta logica dell'automatismo liberale, nella misura in cui i diritti sociali – il cui riconoscimento è insito nella stessa affermazione di un'uguaglianza effettiva, dalla quale essi derivano sia logicamente, sia storicamente – sono concepiti «come veri e propri diritti di credito verso la collettività», la quale ha al tempo stesso l'obbligo «di fare alcunché per assicurare il soddisfacimento di quel determinato diritto»<sup>3</sup>.

È allora l'intervento della Repubblica (Stato e società insieme), come postula lo stesso articolo 3, a dover creare le condizioni perché si possa *diventare* autonomi, a dover creare cioè le condizioni stesse per l'autonomia, che dunque così intesa presuppone la partecipazione attiva all'esercizio del potere, alla vita collettiva quale spazio della autodeterminazione e autorealizzazione. L'autonomia dunque non è presupposta, ma deve essere garantita dall'insieme delle istituzioni e strutture sociali che ne creano le condizioni e ne garantiscono il concreto esercizio. Ne derivano più conseguenze dirimenti: sul piano interpretativo una estensione del concetto di autonomia riferita al

---

<sup>3</sup> Così L. Basso, *Il principe senza scettro. Democrazia e sovranità popolare nella Costituzione e nella realtà italiana*, Feltrinelli, Milano, 1958, p. 48.

soggetto/persona fisica e giuridica, privata e pubblica, di tipo territoriale e non solo; sul piano giuridico e politico una visione promozionale del ruolo del diritto, nonché una visione attiva/generativa delle istituzioni. È in particolare questo ultimo aspetto ad essere fondamentale, soprattutto nel momento storico attuale, che richiede di ripensare alle istituzioni, riformulandole in una prospettiva materialista. L'orizzonte è allora quello di una nuova e creativa proliferazione istituzionale, che guardi anche agli esempi molteplici del passato e che nondimeno faccia propria la possibilità di una riappropriazione delle istituzioni esistenti ai fini di un uso comune, che comporti il ripensamento delle forme della rappresentanza tradizionale e degli strumenti della partecipazione. D'altronde, da una prospettiva alternativa a quella dell'attuale ordine neoliberale, è lo stesso significato del termine partecipazione ad ampliarsi, estendendosi dall'ambito politico a quello della distribuzione/redistribuzione della ricchezza sociale prodotta, ma soprattutto a quello della produzione/riproduzione e appropriazione. Coincidenza si determina, in tal senso, tra «chi decide come ci si appropria, come si produce e come si distribuisce» e chi «si è appropriato, produce e distribuisce»<sup>4</sup>. A essere coinvolto in questa riformulazione è lo stesso, è più volte chiamato in causa dal volume, concetto di libertà – intesa come coinvolgimento attivo nell'autogoverno della comunità, ma anche come contesto nel quale è data a tutti/e la possibilità di esplicitare le proprie infinite potenzialità – nel suo indissolubile nesso con l'uguaglianza. Uguaglianza (sostanziale) che a sua volta orienta la stessa autonomia in una determinata direzione: quella del riconoscimento dell'interdipendenza, della cooperazione, della condivisione solidaristica, della formulazione di nuove forme di convivenza collettiva e comune nei vari ambiti spaziali degli ordinamenti. Il cerchio si chiude allora (in senso assolutamente virtuoso) in una accezione dell'autonomia come partecipazione attiva alla creazione delle forme giuridiche della convivenza, come «capacità di produzione

---

<sup>4</sup> G. Ferrara, *Dalla democrazia formale alla democrazia sostanziale*, in F. Lentini, a cura di, *Individuo collettività e stato. Momenti critici e processi evolutivi nelle democrazie occidentali e socialiste*, Acquario, Palermo 1983, vol. II, p. 385. Secondo l'autore ciò è costitutivo di una «democrazia sostanziale».

sociale delle regole» (p. 128), in una prospettiva del vivere comune fondata su una visione non verticistica, né gerarchica, né asimmetrica ma relazionale, collaborativa e innervata da rapporti di cura, di rispetto e dalle stesse potenzialità del conflitto. L'Autonomia come «diritto di darsi e farsi un proprio ordinamento» presuppone allora la profonda condivisione delle regole stabilite, l'attiva partecipazione alla loro statuizione, la presa in carico di un'accezione di autogoverno e autodeterminazione in grado di tenere insieme dimensione pubblica e privata, individuale e collettivo, personale e sociale, uguaglianza formale e sostanziale, libertà ed uguaglianza. Come scrive Ronchetti le «esigenze dell'autonomia implicano la consapevolezza dell'interdipendenza intersoggettiva, sociale e politico-istituzionale» (p. 176).

Tenere insieme politico e sociale, superandone la scissione, è d'altronde la direzione di lavoro di quanti nell'attuale contesto storico sono impegnati a ripensare forme di democrazia radicale. Sulla base di questi presupposti, a diventare altrettanto dirimente è una interpretazione del principio autonomistico in chiave pluralista e alla luce della riformulazione dell'uguaglianza proposta in Assemblea costituente. È infatti la proclamazione costituzionale della *pari dignità sociale* ad aver affermato un modo nuovo di concepire l'uguaglianza, che rovesciandone il carattere puramente formale ne ha affermato un significato pieno di implicazioni sostanziali e materiali. È la formula qualificante della dignità *sociale* ad aver corretto e innovato l'enunciazione tradizionale del principio di uguaglianza.

3. *Autonomia e costituzionalismo democratico*. Seguendo tali premesse e riconducendo l'autonomia nell'alveo dei principi costituzionali, quest'ultima può allora rappresentare un antidoto a quelle tendenze sempre più forti oggi tese alla privatizzazione della produzione del diritto, presupponenti un'interpretazione dell'autonomia stessa come spazio di illimitatezza e privilegio di pochi a danno delle possibilità di una esistenza libera e dignitosa (e quindi autonoma) di tutti/e. Di qui la distinzione tra il diritto dei privati e l'autonomia di diritto privato; tra un'idea di autonomia privata libera nei fini, ovvero *autonomia privata come mero diritto dei privati* e una concezione di autonomia privata funzionalizzata all'utilità sociale. In tal senso alla deregolamentazione degli ultimi anni imperante nel contesto neoliberale e nella finanziarizzazione dell'economia attuale, si

contrappone una concezione dell'autonomia fondata sulla interdipendenza, sul riconoscimento dell'altro, sull'utilità sociale, sulla limitazione, sulle regole della convivenza comune, sulla pari dignità sociale, sulla mediazione tra le diverse volontà presenti nella comunità politica. Il già richiamato significato di autonomia quale potestà di darsi un ordinamento contribuendo al «giuridicamente rilevante» presuppone l'equivalenza tra il destinatario e il creatore dell'ordinamento e del diritto medesimi. Il contrario insomma dell'eteronomia, della subalternità, della subordinazione e dei populismi e sovranismi imperversanti. Rispetto a ciò è fondamentale l'accento posto da Ronchetti sulla dimensione politica dell'autonomia, la quale fa infatti capo a una visione arendtiana della politica, quale ambito relazionale di realizzazione della natura umana. Scrive a chiare lettere l'autrice: «ogni forma di autonomia corrisponde a una manifestazione di *vita activa*, intesa come partecipazione alla costruzione di spazi politici» (p. 247).

Come in un gioco di echi, il volume di Ronchetti mi ha richiamato alla mente sia un momento particolare della storia d'Italia, sia tre autori/trici contemporanei. Mi ha evocato gli anni Settanta nel loro essere stati gli anni delle maggiori trasformazioni del paese, del maggiore «addensamento di atti riformatori che non ha paragoni nella storia repubblicana»<sup>5</sup>. Anni nei quali le pratiche messe in azione, la qualità dei conflitti e dei soggetti coinvolti, la produzione di nuovi saperi maturati in seno alle esperienze allora in corso furono capaci di aprire il concetto e le «istituzioni» della partecipazione così come dell'autonomia e dell'autorganizzazione per far fronte alla crescita di bisogni e diritti in parte misconosciuti dall'organizzazione tradizionale del sistema (Stato e famiglia, sino allora pilastri fondamentale del *Welfare*). Anni generativi di processi istituenti in grado di creare, produrre, inventare, immaginare forme istituzionali alternative, trasformative dei rapporti di potere tra cittadini e organizzazione statale.

Al contempo il volume mi richiamato alla mente quanto teorizzato da tre grandi intellettuali: Étienne Balibar e le sue teorizzazioni sul transindividuale, concetto che meglio esprime i

---

<sup>5</sup> S. Rodotà, *Le libertà e i diritti* in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello stato italiano dall'Unità ad oggi*, Roma 1995, p. 358.



complessi nessi tra il sociale e l'individuale, l'articolazione tra individuazione e socializzazione, quella che è stata definita un'ontologia della relazione<sup>6</sup>. Letizia Gianformaggio e la sua riflessione sul rapporto tra uguaglianza e differenza (tra *politica della differenza e principio di uguaglianza*), su una dimensione della cittadinanza capace di andare oltre il semplice conseguimento da parte delle donne della cittadinanza politica e sociale, oltre una loro assimilazione/omologazione al modello classico maschile, nella prospettiva di ciò che, con linguaggio giuridico, viene definito *de jure condendo* e che concerne non tanto la sfera dell'applicazione delle regole, quanto il momento della loro «*statuizione*»; quello cioè della determinazione dei principi fondamentali; quello della scelta e della espressione di concrete forme/pratiche di vita<sup>7</sup>.

Stefano Rodotà e il suo impegno volta a fornire una lettura unitaria, di svolgimento e integrazione, del principio di uguaglianza – dei due commi dell'articolo 3, di uguaglianza formale e sostanziale; volto a rintracciare i molteplici intrecci tra libertà, uguaglianza, dignità e solidarietà<sup>8</sup>. Un impegno alla base del costituzionalismo democratico e del costituzionalismo dei bisogni, fondato sull'*egalibertè*, sul richiamo al principio dell'uguaglianza sostanziale, alla pari dignità sociale, fondato sulla costituzionalizzazione della persona, largamente condiviso da Ronchetti. Un impegno capace di prospettare *l'alternativa* all'attuale assetto neoliberale, di rilanciare il terreno del conflitto e ancor più una prospettiva giuridica fondata sull'«autonomia personale delle donne intesa come sfera costituzionalmente garantita dell'autodeterminazione sessuale e riproduttiva» (p. 204).

Infine, un ulteriore merito del libro: le pagine iniziali dedicate ad Antigone, tragedia tra le più care alla riflessione femminista. La lettura che l'autrice ne fa mostra infatti elementi di grande attualità.

---

<sup>6</sup> È. Balibar, Spinoza. *Il transindividuale*, Ghibli, Milano, 2002; È. Balibar, V. Morfino (a cura di), *Il transindividuale. Soggetti, relazioni, mutazioni*, Mimesis, Milano, 2014.

<sup>7</sup> L. Gianformaggio, *Politica della differenza e principio di uguaglianza: sono veramente incompatibili?*, in *Lavoro e Diritto*, n. 2/1992.

<sup>8</sup> S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013, Id., *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014; e soprattutto Id., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

Antigone incarna infatti un modello di contro-condotta a un assetto di potere autoreferenziale e gerarchico e, in fondo, a quanto più connota la nostra epoca: eteronomia e disaffezione alla politica. Antigone rappresenta il carattere relazionale dell'autonomia, nella stretta connessione e corrispondenza che si dà tra la determinazione individuale e il contesto sociale e politico circostante, tra il gesto di disobbedienza da lei compiuto e il sentire della comunità politica, tra l'autonomia individuale e quella collettiva. Antigone propone quella dimensione del *nomos* che ha un profondo legame con la *polis* e con le norme fondamentali da essa riconosciute, «“autonomamente” poste» (p. 21). Antigone è colei che riesce a far valere una norma giuridica del corpus di leggi non scritte vigenti nel V secolo AC. La sua autonomia risiede in ciò ed è alle origini del processo di produzione di un diritto, di norme che non equivalgono alla *lex*/forza ma ai *mores* (allo *ius*), cioè alle aspettative di giustizia. Antigone incarna e propone una dimensione del *nomos* che in fondo è lo stesso presente nella Costituzione e nella dimensione del costituzionalismo democratico. Antigone è dunque il mito fondativo dell'autonomia personale e pubblica «perché coniuga il soggetto con l'azione e li collega secondo un principio politico che connette la potestà personale di governarsi da sé con la dimensione istituzionale che consente l'autonomia dell'ordinamento intero» (p. 22).

Parole queste capaci di confermare la “forza” di questo volume, la sua stringente attualità, anzi “inattualità” nel prefigurare un tempo a venire che solo riflessioni come queste e battaglie comuni possono inverare.